

STATUTO

ARTICOLO 1 **(Costituzione del Comitato)**

Presso il Consolato Generale d'Italia di Losanna si è costituito, ai sensi dell'art.53 del DPR 18/67 e della Legge istitutiva dei COMITES n.205/85, così come modificata ed integrata dalla L. 172/90 e dalla L.668/96 e sulla base dell'art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero, il Comitato Pro Scuola Italiana, successivamente denominato C.P.S.I., con sede in Losanna.

IL C.P.S.I. è un ente privato senza scopo di lucro che persegue finalità di promozione scolastica, educativa e culturale a favore dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Losanna e cioè nei Cantoni di Vaud, Friburgo e Vallese.

ARTICOLO 2 **(Compiti)**

IL C.P.S.I., nell'ambito delle attività previste all'art. 636 del T.U. approvato con D.L. n.297 del 16 aprile 1994 e tenuto conto delle indicazioni dell'Ufficio consolare in merito al Piano-Pese, promuove e gestisce, con diretta responsabilità:

- corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per alunne e alunni italiani che nelle scuole locali frequentano le classi corrispondenti alle scuole italiane elementare e media di primo grado;
- corsi di sostegno e recupero scolastico;
- corsi speciali per adulti per il conseguimento della licenza di scuola italiana, elementare e media;
- scuole materne;
- corsi di scuola popolare non finalizzati al rilascio di titoli di studio;
- altre provvidenze scolastiche ed integrative della scuola analoghe a quelle contemplate nella legislazione vigente in Italia, al fine della concreta realizzazione del diritto allo studio, quali: borse di studio, trasporti, soggiorni linguistici, viaggi di istruzione.

Il C.P.S.I. fornisce altresì supporto e consulenza in materia scolastica alle Autorità Consolari ed ai Com.It.Es. operanti nella Circoscrizione Consolare per la migliore scolarizzazione e l'accrescimento culturale dei lavoratori italiani e dei loro congiunti e per la promozione della lingua e cultura italiana nel rispetto delle leggi svizzere.

ARTICOLO 3
(Finanziamento)

Il C.P.S.I. trae i mezzi finanziari per l'attuazione delle sue finalità da:

- a) quote sociali stabilite dall'assemblea;
- b) contributi di natura pubblica e privata;
- c) lasciti ed eredità;
- d) proventi percepiti a seguito di attività che conservino la loro liceità conformemente al carattere non lucrativo dell'associazione;
- e) contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri;
- f) ricavato di manifestazioni organizzate a scopo di autofinanziamento.

Tali mezzi finanziari non possono essere devoluti ad altri Enti o persone giuridiche, anche se operanti in settori analoghi a quelli del C.P.S.I., se non in caso di scioglimento dell'Ente stesso, ai sensi dell' articolo 6 del presente statuto.

ARTICOLO 4
(Organi del Comitato e loro durata)

Organi del C.P.S.I. sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutti i componenti degli organi statutari rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 5
(Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è costituita da:

- un rappresentante dei genitori dei singoli corsi attivati nella Circoscrizione Consolare, designato annualmente nell'assemblea di classe dei genitori;
- tre rappresentanti per ogni Comitato Genitori operante nella Circoscrizione e riconosciuto valido dall'autorità consolare, con almeno un anno di attività;

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto: i rappresentanti del sindacato scuola, personale dello stesso Ente, i Presidenti dei Com.It.Es., operanti nella Circoscrizione o i loro delegati.

ARTICOLO 6
(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- esprime orientamenti sulle materie previste dai fini statutari;
- elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- elegge i revisori dei conti;
- dispone, a maggioranza qualificata, le modifiche d'apportare allo statuto;
- decide, a maggioranza qualificata, lo scioglimento dell'Ente;
- stabilisce la quota sociale.

ARTICOLO 7
(Convocazione e attività dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale e discute dei problemi e delle proposte che figurano all'ordine del giorno.

E' convocata, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei membri in carica dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i Membri almeno dieci giorni prima della data della seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera, a maggioranza semplice con la presenza della metà dei soci più uno, in prima convocazione e con i soci presenti in seconda convocazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, il quale dirige i lavori, salvo che l'Assemblea non decida l'elezione di un moderatore.

Alle sedute dell'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, altri esponenti della collettività. Le sedute sono pubbliche, ma le persone che vi assistono senza essere invitate non hanno diritto di parola.

Delle riunioni dell'Assemblea è tenuto un verbale.

ARTICOLO 8
(Composizione del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è composto :

- dal Presidente dell'Ente;
- da sei (6) membri eletti all'interno dell'assemblea, di cui almeno quattro dai rappresentanti dei genitori dei singoli corsi, accertandosi che vi sia un rappresentante per ogni Cantone;
- **due supplenti (2) che possono esser invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Essi entrerebbero in funzione, in ordine di elezione, fino allo scadere del mandato, in caso di dimissioni anticipate o per decadenza di uno/due membri del Consiglio eletto.**

La non approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) comporta le dimissioni del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 9
(Competenze del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti competenze:

- appronta i bilanci preventivi e consuntivi, nonché una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare al Ministero degli Affari Esteri, previa approvazione dell'Assemblea;
- cura il perseguimento dei fini statuari ed agisce nell'ambito delle deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale;
- elegge al suo interno, il vice Presidente ed il Tesoriere;
- assume il personale docente, amministrativo ed ausiliario necessario allo svolgimento delle attività statuarie previste, sulla base dei criteri in vigore;
- presenta relazioni informative sul lavoro svolto ai membri dell'Assemblea ed agli Organi di controllo.

ARTICOLO 10
(Convocazione e attività del Consiglio d'amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i membri almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Di ogni seduta viene redatto un verbale da sottoporre tempestivamente all'approvazione del Consiglio.

I verbali delle riunioni devono essere numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalista e riportati in un apposito registro che è pubblico.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il consiglio deve inoltre riunirsi entro 15 giorni qualora ne venga avanzata richiesta al presidente da almeno 3 consiglieri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione non giustificata di un membro, per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dal Consiglio, alla cui sostituzione si procederà con la sua elezione all'assemblea successiva.

ARTICOLO 11 **(Il Presidente)**

Il Presidente redige, in collaborazione con il Consiglio d'Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi.

Il Presidente è il rappresentante legale del C.P.S.I.

Egli convoca l'Assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione, firma i verbali e tutti gli atti che possono impegnare il Comitato, secondo le deliberazioni del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Per gli atti di disposizione finanziaria, il Presidente firma insieme al Tesoriere.

ARTICOLO 12 **(Collegio dei revisori)**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da quattro membri (3 effettivi e un supplente) ed è presieduto da uno dei suoi membri. Ha il controllo di tutti gli atti amministrativi dell'Ente ed è tenuto a presentare una relazione di verifica contabile da allegare al bilancio consuntivo annuale.

ARTICOLO 13

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 14 **(Scioglimento dell'Ente)**

In caso di scioglimento dell'Ente, o di cessazione delle attività previste, la quota di patrimonio dovrà essere devoluta a favore di enti che perseguono analoghe finalità nell'ambito della Circoscrizione Consolare, o in loro assenza, nella Circoscrizione diplomatica. La scelta dell'Ente destinatario di tale patrimonio dovrà essere approvata dall'Ufficio Consolare competente per territorio, previa autorizzazione da parte del MAE.

Lo scioglimento dell'Ente, può essere deliberato a maggioranza di 2/3 dei membri dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 15
(Entrata in vigore dello Statuto)

Il presente Statuto entra in vigore dopo il voto di approvazione dell'Assemblea Generale.
Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione restano in carica con le stesse competenze fino alla prossima Assemblea Generale nella quale verrà eletto il nuovo Consiglio d'amministrazione.

Approvato dall'Assemblea del 2 giugno 2007